

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/C
(2003/2004)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 6 ottobre 2003,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente; D'Ippolito Dr. Adelchi, D'Amato Avv. Giovanni, Mastrandrea Dr. Gerardo, Zoppellari Avv. Mario - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

1 – RECLAMO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI FOGGIA/COSMANO DEL 6.2.2003 – (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 34 del 27.2.2003).

La C.A.F. sull'appello come sopra proposto dal Foggia Calcio di Foggia così decide:

- conferma l'accoglimento parziale del reclamo e annulla l'impugnata delibera per la parte inerente la sanzione della squalifica fino al 31.5.2003 al calciatore Turco Emiliano;
- respinge nel resto.

Ordina restituirsi la tassa versata.

2 - RECLAMO DEL CALCIATORE CANCEMI VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003)

3 – RECLAMO DELLA POL. QUARTIERE TICHE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 9 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2002/2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003)

4 - RECLAMO DEL CALCIATORE FARANO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2007 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003)

La C.A.F., riuniti gli appelli del calciatore Cancemi Vincenzo, della società Pol. Quartiere Tiche e del calciatore Farano Nicola, accoglie quelli dei calciatori Cancemi Vincenzo e Farano Nicola, annullando le sanzioni loro inflitte. Respinge l'appello della Pol. Quartiere Tiche, rimettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza, in relazione alle responsabilità emerse a seguito di accertamenti esperiti dall'Ufficio Indagini.

Ordina restituirsi le tasse versate dai calciatori Cancemi Vincenzo e Farano Nicola e dispone l'incameramento della tassa versata dalla Pol. Quartiere Tiche.

Collegio composto dai sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente; D'Ippolito Dr. Adelchi, Torri Dr. Ettore, Porpora Prof. Domenico, Sperandio Dr. Sandro - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

5 -RECLAMO DEL FROSINONE CALCIO AVVERSO LA PUNIZIONE SPORTIVA DI PERDITA 0 – 3 DELLA GARA DI COPPA ITALIA SERIE C ISERNIA/FROSINONE DEL 20.8.2003, L'AMMENDA DI € 5.000,00 E LA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO IN CLASSIFICA – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 23/CIT del 3.9.2003)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Frosinone Calcio di Frosinone e dispone incamerarsi la tassa versata.

ORDINANZE

6 – RECLAMO DEL CALCIO COMO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 2, 2 COMMA 4 E 16 COMMA 3 C.G.S., INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 40 del 4.9.2003)

7 - RICHIESTA DI AMNISTIA DEL CALCIO COMO DELLA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €30.000,00, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 2, 2 COMMA 4 E 16 COMMA 3 C.G.S., INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 40 del 4.9.2003).

8 – RICHIESTA DI AMNISTIA DEL SIG. ENRICO PREZIOSI DELLA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI UNO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 1, 4 COMMA 3 E 16 COMMA 1 C.G.S., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 40 del 4.9.2003)

La C.A.F., riuniti l'appello del Calcio Como di Como e le istanze di amnistia del Calcio Como e del Sig. Preziosi Enrico, li rinvia alla riunione del 13.10.2003.

9 – RECLAMO DELL' U.S. PIEVE DI BONO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA PIEVE DI BONO/CONDINESETTAURENSE DEL 31.8.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige – Com. Uff. n. 14 dell'8.9.2003).

La C.A.F. rinvia l'appello dell'U.S. Pieve di Bono di Pieve di Bono (Trento) come sopra proposto alla riunione del 13.10.2003.

10 – RECLAMO DELLA S.S. ALDENO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEL COMITATO REGIONALE TRENINO A.A. MERITO GARA DI COPPA ITALIA ALDENO/BENACENSE – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige – Com. Uff. n. 14 dell'8.9.2003).

La C.A.F. rinvia l'appello della S.S. Aldeno di Aldeno (Trento) come sopra proposto alla riunione del 13.10.2003.

11 - ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLE SANZIONI INFLITTE AL CALCIO CATANIA E AL SIG. RICCARDO GAUCCI

- **INIBIZIONE PER 10 MESI AL SIG. RICCARDO GAUCCI E DELL'AMMENDA DI € 80.000,00 ALLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 27, COMMI 1, 2 E SEGUENTI DELLO STATUTO, DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 30 MAGGIO 2003 PROT. 1379/388pf/EF/MM;**
- **AMMENDA DI € 10.000,00 CIASCUNO RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 1, DEL C.G.S., DELL'ART. 4, COMMA 3, DEL C.G.S. AL SIG. RICCARDO GAUCCI E PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 3, COMMA 2, 2, COMMA 4 e 4, COMMA 5 C.G.S. LA SOCIETÀ CALCIO CATANIA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 30 MAGGIO 2003 PROT. 1371/384 pf/EF/MM.**

(Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 7/C dell'8.9.2003).

La C.A.F., sentito il Procuratore Federale, che ha concluso per il rigetto dell'istanza di sospensione della sanzione, ritenuto che non sussistano i presupposti per accordare la sospensione stessa, anche in considerazione dell'imminenza della scadenza del termine concesso per la regolarizzazione formale dell'istanza di rinuncia, per questi motivi rigetta l'istanza di sospensione della sanzione.

12 – RICHIESTA DI AMNISTIA DELL' A.C. PRO EBOLITANA DELLA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 8.000,00 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S., INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 7/C dell'8.9.2003).

La C.A.F., sospesa la decisione , concede alla società istante il termine di gg. 20 per la regolarizzazione formale degli atti relativi ai procedimenti interessati.

13 - RICHIESTA DI AMNISTIA DEL SIG. DE VITA COSIMO DELLA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI DIECI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27 COMMA 1 e 2 DELLO STATUTO E 1 COMMA 1 C.G.S. INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 7/C dell'8.9.2003).

La C.A.F., sospesa la decisione , concede alla società istante il termine di gg. 20 per la regolarizzazione formale degli atti relativi ai procedimenti interessati.

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 7 ottobre 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE
dott. Franco Carraro